



REGOLAMENTO sul RISTORNO

REGOLAMENTO PER IL RISTORNO AI SOCI LAVORATORI

Art. 1 - NATURA DEL RISTORNO.

Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva per il Socio Lavoratore, in considerazione dell'attività lavorativa e della partecipazione allo scambio mutualistico con la Cooperativa.

Il socio lavoratore, in particolare, con il proprio apporto, concorre a creare le condizioni di efficienza organizzativa e del lavoro, nonché le economie interne che contribuiscono a determinare l'utile di esercizio.

Il ristorno cooperativo, pertanto, costituisce uno degli elementi maggiormente qualificanti delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali nella continuità dell'occupazione dei lavoratori soci, secondo quanto affermato negli scopi sociali della Cooperativa e come storicamente inteso nella cooperazione di lavoro in generale.

Il ristorno, come diritto al beneficio economico derivante dallo scambio mutualistico di lavoro, per volontà dei soci, deve ispirarsi alla più equa distribuzione tra tutti i lavoratori, con valorizzazione specifica della quantità e qualità dell'apporto lavorativo imputabile a ciascuno di essi.

Art. 2 - CRITERI DI CALCOLO DEL RISTORNO.

Il primo comma dell'art. 2545-sexies c.c., stabilisce che i ristorni sono quantificati secondo criteri di ripartizione indicati nell'atto costitutivo proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lett. b), della Legge 3 aprile 2001, n. 142, l'assemblea può deliberare, tra gli altri trattamenti economici a favore del socio, un ristorno non superiore al 30% dei trattamenti retributivi spettanti al socio lavoratore medesimo: la somma da concedere a ristorno deliberata dall'assemblea non potrà essere superiore al 30% dei trattamenti retribuiti complessivi di cui al comma 1 e 2, lett. A) dell' art. 3 Legge 142/2001.

Lo statuto della Cooperativa Ma.Ris, al fine di rendere maggiormente articolata e flessibile la previsione del ristorno, anche in considerazione delle esigenze mutevoli nel tempo, delle differenti situazioni economiche, finanziarie e di mercato che potranno verificarsi in futuro, riporta i criteri

generali per l'assegnazione di tale erogazione economica, rinviando all'apposito regolamento interno la disciplina dettagliata dei medesimi.

Il presente regolamento, pertanto, in applicazione di quanto previsto all' art. 19 dello Statuto Sociale, disciplina criteri e modalità di corresponsione dell'eventuale ristorno spettante ai Soci lavoratori di cui all' art. 3, comma 2, lett. b) della citata legge 142/2001, costituente normativa speciale in materia.

Di seguito vengono riprodotti i criteri di ripartizione del ristorno ai soci, così determinati per volere dell'Assemblea.

L'Assemblea, nel rispetto dei vincoli normativi sopra richiamati e di ogni altra disposizione di legge vigente, delibera di individuare come parametri qualitativi e quantitativi per quantificare il ristorno da concedere ai soci:

- il livello di inquadramento applicato nel rapporto di lavoro ed il monte ore di lavoro effettivamente lavorate dal socio: tutte le assenze, retribuite o meno, non devono essere computate ai fini del ritorno (es: infortunio, malattia, maternità, congedi, permessi sindacali, aspettativa, periodi di cassa integrazione guadagni ecc.), eccezion fatta per le ferie regolarmente godute;
- eventuali altri parametri (conformi alla normativa vigente) che, di volta in volta, l'assemblea potrà aggiungere a quello precedente con apposita deliberazione preliminare rispetto ad ogni decisione inerente la concreta assegnazione di somme a titolo di ristorno.

Art. 3 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL RISTORNO.

Le modalità di erogazione del ristorno ai soci potranno essere decise, in sede di approvazione del bilancio, nelle seguenti forme:

- 1) integrazione alla retribuzione spettante;
- 2) aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 2525 del codice civile;
- 3) distribuzione gratuita dei titoli di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- 4) mediante l'emissione di strumenti finanziari;
- 5) ogni eventuale altra forma consentita dalla legge.

L'assegnazione del ristorno ai soci potrà avvenire mediante distribuzione ai soci medesimi di una quota dell'utile netto di esercizio ovvero mediante iscrizione del ristorno nel conto economico

dell'esercizio. La relativa delibera assembleare, in tale ultimo caso, deve operare la ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.

Art. 4 - RISTORNI NON ASSEGNATI.

Le somme destinate dall'Assemblea, ai sensi del presente Regolamento, e per qualsiasi ragione non erogate saranno accreditate a conto economico e poi accantonate nelle riserve straordinarie.

Art. 5 – SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Il presente Regolamento può essere, in tutto o in parte, fatto oggetto di modificazioni mediante successiva deliberazione dell'Assemblea, convocata e riunita secondo le disposizioni dello Statuto Sociale ed in conformità alla normativa di legge vigente.

Art. 6 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DECORRENZA.

Il presente regolamento è stato deliberato dall'Assemblea dei Soci del 29 maggio 2008.
Esso si applica a partire dalla destinazione degli utili riferiti all'esercizio 2008.